



ARCIDIOCESI DI PALERMO

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL'ORGANICO DEGLI IDR PER LA
DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI MERITORI PER
L'ASSEGNAZIONE DELL'INSEGNAMENTO

Nell'ambito della Curia di Palermo è istituito l'Ufficio Insegnamento Religione Cattolica.

L'Ufficio ha come fine:

- Organizzare e gestire, nel territorio della Diocesi, l'organico degli Insegnanti di Religione (IdR) e la formazione iniziale e permanente degli stessi;
- Interagire attraverso un dialogo costante, negli ambiti di propria competenza, con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

1. TITOLI DI ACCESSO ALL'IRC

Secondo quanto stabilito dalla normativa civile e canonica, all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole di ogni ordine e grado si accede con il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- 1.1. Titolo di studio previsto dalla corrente Legislazione.
- 1.2. Decreto di idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano, esaminata la «Testimonianza di vita cristiana» dell'insegnante (cfr CIC 804 § 2) e l'esito di un esame volto a verificarne le competenze didattico-pedagogiche.

1.1. I TITOLI DI STUDIO DPR N. 176 DEL 20 AGOSTO 2012

Per l'insegnamento della Religione Cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

1.1.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

L'Insegnamento della Religione Cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

1.1.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie

L'Insegnamento della Religione Cattolica può essere impartito:

- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 1.1.1.;
- b) da sacerdoti, diaconi, religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del CIC e attestata dall'Ordinario Diocesano.

L'Insegnamento della Religione Cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della Religione Cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

1.1.3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'Insegnamento della Religione Cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

- a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

- b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;
- b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'Insegnamento della Religione Cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;
- b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto Magistrale la disciplina dell'Insegnamento della Religione Cattolica e abbiano impartito l'Insegnamento della Religione Cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'Insegnamento della Religione Cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'Ordinario Diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 1.1.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'Insegnamento della Religione Cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore

della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell’Insegnamento della Religione Cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007- 2008.

1.2. IDONEITÀ

Il possesso del Decreto di idoneità rilasciato dall’Ordinario Diocesano, congiunto al titolo di studio prescritto è requisito indispensabile per poter insegnare Religione Cattolica.

L’idoneità garantisce l’affidabilità personale e professionale dell’IdR; viene dichiarata formalmente dall’Ordinario Diocesano ai sensi del canone 804, §2 del Codice di Diritto Canonico, che ne fissa i fattori costitutivi, ossia la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l’abilità pedagogica.

L’Ufficio IRC è deputato alla verifica del possesso dei requisiti. A tal fine verrà richiesta, all’atto della presentazione della prima domanda, una dichiarazione di un sacerdote, preferibilmente il parroco di riferimento, che attesti la testimonianza di vita cristiana.

1.2.1. Retta Dottrina

Per quanto concerne la Retta Dottrina, essa è garantita, in via di principio, dal titolo di studio ecclesiastico conseguito nelle Facoltà a ciò deputate dalla competente autorità della Chiesa.

1.2.2. Testimonianza di vita cristiana

Per quanto concerne la testimonianza della vita cristiana, vale di norma l’attestazione formale data da un sacerdote o altro legittimo Superiore ecclesiastico.

1.2.3. Abilità pedagogica

Gli aspiranti docenti, in sinergia con la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, affronteranno un periodo di Tirocinio con un docente tutor designato dall’Ufficio IRC.

L’Ufficio IRC riconosce l’abilità pedagogica (abilitazione diocesana) solo agli IdR che a seguito della frequenza di un corso organizzato dall’Ufficio stesso, ed essendo in possesso del titolo di studio previsto dai DDPPRR 751/85 e 202/90, DPR 176/2012, superino un esame di verifica.

Ogni anno sarà proposto dall’Ufficio IRC un percorso di formazione in vista dell’esame per il riconoscimento dell’abilitazione diocesana.

Il riconoscimento delle abilità pedagogiche può riferirsi o alla scuola dell’infanzia e primaria o alla scuola secondaria di I e II grado o ad entrambe.

1.2.4. Aggiornamento

Gli insegnanti di Religione Cattolica sono tenuti a frequentare i Corsi di Aggiornamento professionale organizzati o segnalati dall’Ufficio IRC¹.

¹ «L’idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica» (CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, 1991, n. 22).

2. ELENCHI DI MERITO

Sulla base delle domande presentate ed in relazione ai titoli posseduti si compila un elenco di merito.

NB. L'elenco non vincola l'Ordinario Diocesano che di prassi se ne serve.

Tale elenco è strumento per l'individuazione dei criteri per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli IdR. L'elenco di merito non è diviso per ordine o grado scolastico d'insegnamento. Si distinguono due elenchi:

- **elenco A, per Docenti stabilizzati nell'elenco degli IdR;**
- **elenco B, per Supplenti abilitati.**

Docenti Stabilizzati nell'elenco degli IdR. La denominazione di 'stabilizzati nell'elenco degli IdR' vuole porre una distinzione rispetto alla indicazione di 'stabilizzati'. Infatti, non ci si riferisce a chi, dopo il quarto anno di incarico, può fare la ricostruzione di carriera; si riferisce a coloro che – secondo quanto di seguito specificato – ricevono, con regolarità e in relazione all'organico di fatto, un incarico di un congruo numero di ore.

Scorrendo l'elenco di merito, si potrà inserire un Supplente Abilitato nella fascia dei Docenti Stabilizzati se si verificano due condizioni:

- avere già ricevuto per tre anni un incarico annuale, con un impegno di almeno 12 ore settimanali se nella Scuola dell'Infanzia o nella Scuola Primaria e di almeno 9 ore per la Scuola Secondaria di Primo o Secondo Grado;
- vi sia nell'Organico di fatto la disponibilità di ore per assegnare un incarico annuale almeno di 12 ore settimanali se nella Scuola dell'Infanzia o nella Scuola Primaria o di almeno 9 ore per la Scuola Secondaria di Primo o Secondo Grado.

Supplenti Abilitati: vengono inseriti nell'elenco dei Supplenti Abilitati i docenti che, in possesso del titolo teologico hanno seguito il corso di formazione indicato dall'Ufficio per il conseguimento dell'abilitazione, hanno superato le prove previste e a cui viene riconosciuta l'Idoneità.

Coloro che hanno insegnato presso altre diocesi e chiedono l'inserimento negli elenchi dell'Arcidiocesi di Palermo, presso la quale hanno già acquisito l'abilitazione diocesana, saranno inseriti nell'elenco dei Supplenti abilitati.

2.1. CRITERI PER LA REDAZIONE DEGLI ELENCHI DI MERITO

Per la stesura degli elenchi di merito l'Ufficio attribuirà punteggio ai seguenti titoli e per servizio:

- Servizio prestato come IdR (6 punti per anno²);
- Servizio prestato come IdR per meno di 12 ore nella Scuola dell'Infanzia o Primaria e meno di 9 ore per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado (4 punti per anno);
- Servizio prestato in un anno come IdR per almeno 90 giorni anche non continuativi (2 punti per

² Per attribuire un punteggio riguardante il servizio, si determina che quando, nel presente regolamento, si fa riferimento ad un **incarico annuale** o ad un **anno di servizio** si intende di almeno 180 giorni o dal 1 febbraio agli scrutini finali, con un impegno di almeno 12 ore settimanali se nella Scuola dell'Infanzia o nella Scuola Primaria e di almeno 9 ore per la Scuola Secondaria di Primo o Secondo Grado. Per incarichi che non corrispondano a tali parametri, seppure della durata annuale, ma con un impegno ridotto, sarà attribuito un punteggio diverso, in base a quanto è indicato nei criteri.

- anno);
- Servizio prestato per altra disciplina (3 punti per anno);
 - Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 4 punti;
 - Per ogni figlio tra i sei e i 18 anni 3 punti;
 - Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea, diplomi universitari³ conseguiti oltre il titolo di accesso 3 punti per titolo;
 - Corsi di perfezionamento post-laurea e/o master di durata non inferiore ad un anno o di almeno 400 ore 1 punto per corso (per un massimo di 3 punti);
 - Titoli di Laurea civile quinquennale o vecchio ordinamento e Licenza in Teologia 5 punti per titolo;
 - Conseguimento del Dottorato in Teologia o di un Dottorato di Ricerca 5 punti per titolo;
 - Fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dall'art. 13 del CCNI Punto 3 n. 2: **precedenza**⁴.

Per l'elenco A, in caso di **parità di punteggio**, per graduare le posizioni, l'Ufficio osserverà i seguenti **criteri**:

1. Riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 21 della Legge n.104 del 1992;
2. Certificazione B2 di inglese;
3. Certificazione Patente Europea;
4. La minore età.

Per l'elenco B, in caso di **parità di punteggio**, per graduare le posizioni, l'Ufficio osserverà i seguenti **criteri**:

1. Il numero di anni di iscrizione nell'elenco di merito;
2. Riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 21 della Legge n.104 del 1992;
3. Il voto più alto (valore in centesimi) del titolo di accesso all'insegnamento;
4. Certificazione B2 di inglese;
5. Certificazione Patente Europea;
6. La minore età.

³ Si considera Diploma universitario un corso biennale universitario: Laurea Magistrale, indicata a volte come Licenza; si attribuiscono i punti indicati anche a coloro che hanno conseguito il Baccalaureato in aggiunta al titolo di accesso all'insegnamento, in ragione delle ore previste dal percorso universitario.

⁴ I titoli di preferenza (cf. GU n.101 del 21/12/2021) saranno tenuti in considerazione per quanto possibile.

3. INCARICHI

3.1. CONDIZIONE E MODALITÀ PER GLI INCARICHI

Di norma tutte le assegnazioni sui posti d'insegnamento disponibili si effettuano nell'ordine di inclusione nei predetti elenchi di merito e tenendo conto, dove possibile, delle preferenze espresse dagli insegnanti.

L'orario settimanale di insegnamento è di 25 ore nella scuola dell'infanzia, di 22 ore nella scuola primaria alle quali si sommano, secondo normativa vigente, 2 ore di programmazione, e di 18 ore nella scuola secondaria di I e II grado.

In mancanza della disponibilità di tali orari, fino ad un massimo di tre istituzioni scolastiche, saranno assegnati posti di consistenza ridotta.

3.1.1. Incarichi IRC e altri incarichi

Un docente che riceve l'incarico annuale IRC e, nello stesso tempo, un incarico su posto comune o sostegno, è tenuto a mettere per iscritto l'eventuale rinuncia all'incarico IRC, con la motivazione di presa in carico di altra cattedra.

Dalla suddetta rinuncia consegue che:

- non avrà più il diritto alla continuità didattica presso la scuola lasciata;
- dopo il terzo anno di rinuncia, anche non consecutiva, se ripresenta la domanda per l'insegnamento, sarà inserito nell'elenco dei Supplenti abilitati.

3.2. INCARICHI PER IDR STABILIZZATI E PER SUPPLENTI ABILITATI

Premesso che per gli **Insegnanti di Ruolo** è assicurato l'orario cattedra dall'Ufficio Scolastico Regionale (L 186/03), l'Ufficio IRC provvede, annualmente e d'intesa con i Dirigenti Scolastici, alla proposta di nomina per la sede ed il monte ore degli IdR stabilizzati e per i supplenti abilitati. Di prassi gli insegnanti già incaricati negli anni precedenti e che non hanno effettuato richiesta di trasferimento, verranno confermati nelle loro sedi di servizio con le medesime condizioni orarie. L'Ordinario può, comunque, intervenire per maturate necessità.

In caso di contrazione oraria un insegnante che rifiuta delle ore di completamento d'orario cattedra in altra sede, assegnategli d'ufficio, dovrà sottoscrivere la rinuncia e non potrà ottenere altre ore per completamento.

Nel caso in cui in una stessa scuola dovessero prestare servizio più insegnanti incaricati in sede principale (*scuola madre*), la soprannumerarietà, totale o parziale, è determinata dall'ordine di iscrizione nell'elenco di merito diocesano. È da intendersi come scuola amministratrice (*scuola madre*), l'amministrazione scolastica che cura il contratto, a seguito della proposta di nomina, all'atto della presentazione della domanda.

Le ore conferite per completamento d'orario cattedra non danno diritto a conferma per l'anno scolastico successivo e la loro consistenza e ubicazione può variare in relazione alle esigenze organizzative generali.

Completata l'assegnazione delle ore di insegnamento ai Docenti Stabilizzati, considerati anche i trasferimenti e il completamento dell'orario cattedra, laddove previsto e possibile, l'Ufficio IRC procederà all'assegnazione delle ore di insegnamento ai Supplenti Abilitati, seguendo l'elenco di merito e secondo l'ordine di punteggio.

3.3. NUOVI INCARICHI PER IDR

Dopo aver espletato, in ordine:

- a) le operazioni di utilizzazione totale del personale soprannumerario;
- b) le operazioni di trasferimento del personale che ne abbia fatto richiesta;
- c) eventuali incarichi o trasferimenti d'ufficio secondo la discrezione dell'Ordinario Diocesano, l'Ufficio provvederà quindi a trasmettere ai Dirigenti Scolastici la proposta di nomina dei nuovi incaricati annuali, i cui nomi vengono tratti dall'elenco Supplenti Abilitati, secondo l'ordine di merito.

3.4. SUPPLENZE

L'Ufficio provvede, quando necessario e d'intesa con i Dirigenti Scolastici, alla proposta di nomina dei supplenti annuali o temporanei in posizione utile e, di prassi, secondo gli elenchi di merito.

4. MOBILITÀ

I trasferimenti saranno effettuati secondo l'ordine degli elenchi di merito con riferimento alla sede principale, essendo i completamenti di orario sempre eventuali e subordinati alle esigenze organizzative generali.

5. DOMANDA ANNUALE

Ogni anno, secondo i periodi comunicati per tempo, i docenti di ruolo, stabilizzati e supplenti dovranno presentare il modello per l'insegnamento e l'inserimento nell'elenco di merito (stabilizzati e supplenti) presso l'Ufficio IRC. Inoltre, dovranno versare un contributo per i diritti di cancelleria;

- docenti di ruolo e stabilizzati (70 euro);
- docenti supplenti (20 euro).

Rilasciare false dichiarazioni o presentare false documentazioni, all'atto dell'inoltro della domanda, prevede l'immediata e permanente esclusione da tutti gli elenchi di merito dell'Ufficio IRC della Diocesi di Palermo.

6. ORDINARIO DIOCESANO

L'Ordinario Diocesano, tenuto conto di quanto rappresentato nel paragrafo 2 del presente regolamento, gode di discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi di docenza, ritenuta la preminenza delle esigenze di carattere prettamente pastorale.

